

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

DECRETO n. 1333 del 15 maggio 2017

Oggetto: Rigetto dell'istanza per la concessione del contributo per la ricostruzione post-sisma presentata, ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., da **S. LUCIA SRL** ed acquisita con protocollo **CR-23118-2016** del **29/04/2016**

Visto il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della Legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamati, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto decreto legge;

Viste:

- l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 64/2012, 74/2012, 15/2013, 42/2013, 113/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 71/2014, 81/2014, 16/2015, 31/2015, 36/2015, 56/2015, 15/2016, 25/2016, 36/2016, 42/2016, 53/2016, 59/2016 e 02/2017;
- l'Ordinanza n. 65 del 29 ottobre 2012 recante "Acquisizione di servizi per la realizzazione delle procedure informatiche relative all'Ordinanza n. 57/2012" che autorizza la creazione di un sistema informativo idoneo alla compilazione e alla gestione delle domande di contributo, a favore di beneficiari che abbiano subito danni dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in riferimento ad attività produttive, di cui all'Ordinanza commissariale n. 57/2012 denominato "SFINGE";
- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 recante "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII, previsto all'articolo 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 83/2014, 5/2015, 02/2016, 35/2016, 47/2016 e 48/2016;
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 recante "Istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii." e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 56/2014, 83/2014, 5/2015, 6/2015, 28/2015 e 32/2015;
- l'Ordinanza n. 76 del 3 luglio 2013 recante "Acquisizione di servizi complementari per la realizzazione delle procedure informatiche relative alle ordinanze per le attività produttive

- danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: affidamento di servizi complementari mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in deroga alle condizioni stabilite dall'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti nell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza nn. 84/2014, 64/2015 e 40/2016;
 - l'Ordinanza n. 106 del 16 settembre 2013 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";
 - l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 70/2014 e 71/2014;
 - il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante "Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata";
 - il Decreto del Commissario Delegato n. 2574 del 23 dicembre 2014 integrativo del DCR n. 786 del 21 agosto 2013 "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
 - l'Ordinanza n.8 del 23 febbraio 2015 recante "Proroga dei termini per le domande di contributo delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE"
 - il Decreto n. 836 dell'08 maggio 2015 "*Approvazione delle linee guida sui controlli riguardanti i progetti delle strutture e le costruzioni ad uso abitativo (MUDE) ed ad uso produttivo (SFINGE) nella ricostruzione post sisma 2012*";
 - l'Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante "Modifica all'Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 "Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853

final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50;

- l'Ordinanza n. 30 dell'11 Maggio 2016 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica, di supporto agli enti locali e di monitoraggio, informazione e trasparenza";
- la comunicazione a firma del Commissario delegato, protocollo n. CR/2016/48939 del 15 settembre 2016, con la quale *"si autorizza la conclusione del procedimento per l'ammissione a contributo delle domande depositate ai sensi dell'Art.8 comma 1 dell'Ordinanza n. 56/2015 e ai sensi dell'Art.2 comma 1 dell'Ordinanza n. 25/2016, senza attendere che siano terminate le procedure per la valutazione delle domande presentate a seguito di conferma intervenuta tempestivamente nel termine del 30 giugno 2015"*;
- l'Ordinanza n. 1 del 27 Gennaio 2017 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna.";

Viste altresì:

- la Convenzione sottoscritta in data 11 settembre 2013 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2013/691);
- la Convenzione sottoscritta in data 30 settembre 2013 tra il Commissario delegato e il Presidente di Ervet SpA;
- l'Atto integrativo sottoscritto in data 24 dicembre 2014 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2014/603);
- la Convenzione sottoscritta in data 05 febbraio 2016 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia S.p.A. (RPI/2016/30);

Visto l'articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha modificato l'Articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) del Decreto Legge 74, possono essere concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'Articolo 3-bis;

Preso atto della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, coordinata con le modifiche introdotte dall'*addendum* 23 luglio 2013 e dall'*addendum* 16 maggio 2014.

Richiamato in particolare il paragrafo 9 delle "Linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012",

approvate con l'ordinanza n. 74/2012 e ss.mm.ii., che disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Richiamati in particolare:

- l'art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- l'articolo 2, comma 2 e comma 13 della sopra citata ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii., che prevedono le tipologie di interventi finanziabili ai fini della ricostruzione post-sisma 2012;

Dato atto:

- che tutti gli atti, i documenti prodotti e acquisiti in fase d'istruttoria, costituenti il fascicolo elettronico, sono presenti e protocollati sul sistema informativo "SFINGE", secondo quanto previsto nelle linee guida parte integrante e sostanziale dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.;
- che è possibile accedere al fascicolo elettronico, inviando formale richiesta **motivata**, ai sensi del Capo V "Accesso ai documenti amministrativi" della legge n. 241/90, attraverso il sistema informativo "SFINGE" nella sezione "*Richiesta stato pratiche (accesso agli atti)*";
- che è possibile ottenere copia dell'estratto specifico del verbale (atto riferito a più beneficiari), compilando il modello "*Richiesta di accesso ai documenti amministrativi*" da richiedere all'indirizzo e-mail agriterremoto@regione.emilia-romagna.it;

Preso atto:

- che in data **29/04/2016** è stata validata sul sistema informativo "SFINGE" la domanda protocollo **CR-23118-2016** presentata da **S. LUCIA SRL**, con sede legale in Bomporto (MO), Piazza Roma n. 3-, C.F. e P.IVA 02477560367;
 - che Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., di seguito denominata Invitalia S.p.A, ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha istruito la suddetta domanda, predisponendo l'esito istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, la non ammissione a contributo, con la seguente motivazione riportata nella "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Proposta di delibera", come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.):

PROPOSTA DI DELIBERA:

- VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
SI PROPONE:

LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DEGLI IMMOBILI n.1 e n.2 in quanto: l'azienda richiedente dimostra un piano culturale che non annovera colture ortive come pure altri tipi di coltivazione in prossimità del centro aziendale. E' vero che sussistono terreni in provincia di Grosseto e Pesaro Urbino ma che certo non possono essere serviti dagli immobili oggetto di domanda. Non è riconoscibile, inoltre, la necessità di dotazione di personale dipendente sulle coltivazioni praticate in provincia di Modena. Si registra l'assenza di mezzi meccanici come pure di utilizzo di carburante agevolato agricolo. L'attività di agriturismo ha inizio nell'anno 2014. Pertanto non è riconoscibile il razionale uso produttivo sia dell'immobile ad uso deposito che dell'immobile ad uso abitativo, e quindi non è configurabile la necessità di riavvio dell'attività produttiva come da art. 2 comma 2 dell'ord. 57/2012.

Il richiedente sugli interventi non ammessi a contributo non può ripresentare domanda conformemente a quanto previsto dall'Ord. 57/2012 art. 13 bis.

- che si è proceduto, attraverso il sistema informativo "SFINGE", all'invio della comunicazione di preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90, contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza che si intendono integralmente richiamati;

Dato atto:

- che il richiedente il contributo, tramite il sistema informativo "SFINGE", ha rifiutato il sopramenzionato preavviso di rigetto contestualmente alla presentazione di osservazioni, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90;
- che, pertanto, si è reso necessario un supplemento d'istruttoria;
- che Invitalia S.p.A., ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha istruito la documentazione allegata alla richiesta di revisione, predisponendo l'esito di supplemento istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito di supplemento istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, la conferma della non ammissione a contributo, secondo quanto riportato nella "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Proposta di delibera" ed allegata al presente atto, come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

Vista la "Scheda riepilogativa" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento relativa agli esiti dell'istruttoria;

Ritenuto di procedere con il non accoglimento dell'istanza

DECRETA

- di **rigettare** la richiesta di contributo sugli immobili, riportati in "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Riepilogo degli interventi proposti", presentata da **S. LUCIA SRL**, C.F. e P.IVA 02477560367
- di prendere atto dei motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di contributo sugli immobili contenuti nell'esito istruttorio allegato al preavviso di rigetto e nell'esito di supplemento istruttorio, quale parte del fascicolo elettronico, così come approvati nei Nucleo di Valutazione e che si intendono integralmente richiamati;

- di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema informativo “SFINGE” al richiedente i contributi, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla notifica.

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

SCHEDA RIEPILOGATIVA

CR/2016	23118	"S. Lucia s.r.l."
---------	-------	-------------------

CR-23118-2016 "S. Lucia s.r.l."

TABELLA Riepilogo degli interventi richiesti (riferimenti ex-ante):

ID. IMMOBILE come da domanda	COMUNE	FOGLIO	P.LLA-SUB	Riferimento tabellare livello di danno DA PERIZIA	SUP richiesta a contributo (mq) -ante -post	INDENNIZZO ASSICURATIVO	CONTRIBUTO RICHIESTO (IL MINORE TRA COSTO CONVENZIONALE E COSTO INTERVENTO AL Netto IVA)
n.1	Modena	10	143- 1,2	TAB. B – lettera B) livello operativo "B-C"	Ante: -328,27 Post: -328,27	€ 0,00	€ 99.530,84*
n.2	Modena	10	144	TAB. B – lettera c) livello operativo E2	Ante: -374,68 Post: -374,68	€ 0,00	€ 367.147,67*
TOTALE AL NETTO IVA							466.678,51

*c.intervento

TABELLA Riepilogo degli interventi proposti:

ID. IMMOBILE E come da domanda	SUP ammessa (mq) -ante - post	DESTINAZIONE D'USO	Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORI A	Costo CONVENZIONALE al netto di IVA	Costo INTERVENTO al netto di IVA	CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA e dell'indennizzo assicurativo
n.1 (B)	Ante: -0,00 Post: -0,00	Produttivo/abit az.strumentale Riparazione con rafforzam. locale	-	NV*	NV*	€ 0,00
n.2 (A)	Ante: -0,00 Post: -0,00	Deposito/abitat Ripristino e Miglioram. sismico	-	NV*	NV*	€ 0,00
GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO L'INDENNIZZO E' PARI A						€ 0,00
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO AL NETTO IVA						€ 0,00

*Non Valutato

PROPOSTA DI DELIBERA:

VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO -VISTE LE OSSERVAZIONE PRESENTATE DAL RICHIEDENTE IN FASE DI CONTRODEDUZIONI CHE SI RIPORTANO:

L'azienda S.Lucia utilizza tutti gli immobili di Modena perché il personale risiede lì ed è assunto tramite la CIA di Modena su Decreto Flussi della Prefettura di Modena o Pesaro (Pesaro nel solo 2016) ad eccezione di altro personale dotato di passaporto comunitario. Pertanto è obbligatorio fornire l'alloggio ai dipendenti, che hanno sempre risieduto a Modena in Stradello Morello 266 o per brevi periodi durante gli spostamenti di lavoro nell'agriturismo di Pesaro ritornando poi, terminate le operazioni colturali, nella sede di Modena. Infatti i dipendenti spostandosi da Modena o con mezzi pubblici, in treno per i terreni di Pesaro (fino alla stazione di Cattolica che dista 2 km dai nostri terreni) e in corriera per i terreni di Vignola e Levizzano Rangone, oppure insieme ai titolari dell'azienda, andavano sul luogo di lavoro che variava a seconda delle operazioni colturali... Naturalmente le colture prodotte a Levizzano (ciliegie, prugne...), Fabbrico (ortive, uva da tavola, frutta), Pesaro (olio, frutta), Modena (frutta, uva da tavola), Grosseto (olio), non venivano

commercializzate sul posto, trattandosi perlopiù di località isolate, ma venivano portate a Modena incassate e vendute prevalentemente a clientela abituale di Modena e Bologna spesso già cliente dell'agriturismo che ne facevano richiesta per tempo data la modesta quantità disponibile (pochi quintali per ogni tipo di prodotto). Non era infatti pensabile mantenere i prodotti direttamente sui terreni dove venivano raccolti non essendovi là nessuna possibilità di immagazzinarli e custodirli dai furti. L'unico locale disponibile era a Modena come da layout prodotto. Inoltre trattandosi di località isolate rispetto ai flussi del traffico non era nemmeno possibile sperare di commercializzarli sul posto se non per quantità molto esigue rispetto a quelle prodotte. Viceversa a Modena la collocazione era ottimale e facilmente raggiungibile da strade e autostrada, per cui i clienti ci raggiungevano facilmente essendo il centro aziendale estremamente accessibile da qualunque direzione. Concludendo, il personale dipendente era indispensabile sulle coltivazioni di Modena (frutta e uva da tavola), Fabbrico (RE) (ortive, frutta, uva da tavola), Vignola (MO) (frutta), Levizzano Rangone (MO) (frutta, bosco), Pesaro (ulivo, frutta), Grosseto (ulivo), trattandosi di operazioni che richiedono una notevole manualità e non avendo i titolari dell'azienda la possibilità di compiere autonomamente le operazioni colturali esercitando anche altre attività... I mezzi meccanici necessari alle lavorazioni di proprietà dell'azienda S.Lucia sono tutti di piccole dimensioni e vengono trasportati in auto dai titolari ed in modo analogo vengono riportati in azienda in Stradello Morello 266. La manutenzione e riparazione dei mezzi avviene sempre in azienda a Modena dove sono depositati tutti i mezzi e gli strumenti necessari alla loro manutenzione. Principalmente questa attrezzatura è conservata all'interno dell'immobile 2 (deposito agricolo). Si tratta di: motoseghe, tagliaerba, attrezzi da boscaiolo (cesoie, troncarami, ecc.), saldatrici, flessibili di vario tipo, trapani, ogni sorta di attrezzatura minuta necessaria per le riparazioni oltre a oli e combustibile, scale in alluminio, reti per la raccolta d'olive o da protezione degli alberi da frutto, frullini elettrici per la raccolta di olive, batterie elettriche, decespugliatori, tagliasiepi. L'assenza di mezzi meccanici di grandi dimensioni è un scelta aziendale in quanto non possedendo edifici per il loro ricovero e comunque optando per la maggior parte dei terreni seminativi per la produzione di erba medica per la quale il ciclo colturale è quadriennale e richiede per la rotazione un solo anno di una produzione diversa, non è economicamente conveniente l'acquisto e la manutenzione di mezzi agricoli di grandi dimensioni estremamente costosi e quindi antieconomici per il nostro fatturato estremamente modesto. I redditi per la produzione di cereali infatti sono estremamente incerti nei profitti quanto certi nei loro elevati costi di produzione quindi abbiamo optato per la produzione di erba medica della quale abbiamo forte richiesta e che vendiamo con estrema facilità. In tal modo le operazioni colturali richiedono una aratura ogni 4 anni che preferiamo eseguire con terzisti, ecco perché non abbiamo mezzi meccanici importanti né carburante agricolo agevolato... Quindi poiché per la nostra azienda è indispensabile per il riavvio dell'attività l'utilizzo del deposito (edificio 2) e degli alloggi (edificio 1) chiediamo l'ammissione a contributo ritenendo di averne pieno diritto. Qualora fosse necessario produrre altre dichiarazioni e documenti siamo totalmente a vostra disposizione. Relativamente all'agriturismo, si fa presente che se formalmente l'attività ha inizio nel 2014 di fatto i conduttori dell'azienda si sono iscritti al corso regionale per operatore agrituristico prima del terremoto del 2012, e che sin da allora l'edificio n. 1 era già idoneo a svolgere l'attività ossia le opere edili erano già terminate e le stanze già arredate. Infatti la normativa regionale prevedeva che per gli agriturismi siti nei capoluoghi di provincia non fosse erogabile alcun finanziamento e che pertanto i futuri conduttori dovevano provvedere di mano propria a tutte le opere edili ed agli arredi necessari ad ottenere l'agibilità in fase di sopralluogo. Infatti la SCIA per l'avvio dell'attività presentata e il successivo sopralluogo non sono altro che meri fatti ispettivi volti ad accertare l'idoneità di uno stato di fatto già predefinito in cui l'operatore ha già attivato tutte le operazioni di cantiere previste per legge. L'iscrizione al corso di operatore è avvenuta solo dopo che la CIA aveva valutato l'idoneità all'ammissione al corso e che tutte le opere erano già eseguite. Nel maggio 2012 tutte le opere edili necessarie all'attività erano già terminate, essendo preliminari all'autorizzazione dell'attività. Quindi anche in questo caso ribadiamo il diritto al contributo in quanto gli investimenti erano già stati fatti ed erano preliminari all'attività.

NON RECEPITE IN QUANTO:

La documentazione fornita non è sufficiente a risolvere le criticità precedentemente riscontrate, in quanto le esigue superfici agrarie prossime al fabbricato risultano più riconducibili a quelle di un orto familiare piuttosto che ad un'attività produttiva agricola. La movimentazione del personale rappresentata nelle controdeduzioni non è considerabile realistica, soprattutto nelle parti ove si attesta il movimento del personale con mezzi pubblici (corriere e treni) dotati dei mezzi meccanici necessari alle lavorazioni.

SI RICONFERMA LA PROPOSTA:

LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DEGLI IMMOBILI n.1 e n.2 in quanto: l'azienda richiedente dimostra un piano colturale che non annovera colture ortive come pure altri tipi di coltivazione in prossimità del centro aziendale. E' vero che sussistono terreni in provincia di Grosseto e Pesaro Urbino ma che certo non possono essere serviti dagli immobili oggetto di domanda. Non è riconoscibile, inoltre, la necessità di dotazione di personale dipendente sulle coltivazioni praticate in provincia di Modena. Si registra l'assenza di mezzi meccanici come pure di utilizzo di carburante agevolato agricolo. L'attività di agriturismo ha inizio nell'anno 2014 e pertanto non è riconoscibile il razionale uso produttivo sia dell'immobile ad uso deposito che dell'immobile ad uso abitativo, e quindi non è configurabile la necessità di riavvio dell'attività produttiva come da art. 2 comma 2 dell'ord. 57/2012 pertanto il fabbricato non è riconosciuto come necessario al riavvio dell'attività come previsto dall'Art. 2, comma 2 e determinante sovracompensazione rispetto ai danni subiti dall'impresa, come da comunicazione CE n. SA.35482 (2012/N).